Obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2023/988 - Tabella Comparativa

|  |  |
| --- | --- |
| Figura | Obblighi principali |
| Fabbricante | - Garantire sicurezza e redigere la documentazione tecnica, aggiornata e conservata per 10 anni- Fornire istruzioni chiare nella lingua dello Stato membro- Adottare misure correttive per prodotti pericolosi- Notificare incidenti tramite Safety Business Gateway |
| Rappresentante autorizzato | - Può coincidere con il fabbricante- Responsabile della conformità e comunicazione con le autorità di vigilanza- Deve disporre della documentazione tecnica e intervenire in caso di non conformità o rischio |
| Importatore | - Verificare la conformità dei prodotti e la corretta documentazione del fabbricante- Non immettere sul mercato prodotti non conformi o pericolosi- Informare immediatamente fabbricante e autorità tramite Safety Business Gateway- Tenere documentazione per 10 anni- Garantire condizioni idonee di stoccaggio e trasporto |
| Distributore | - Verificare che fabbricante/importatore abbiano rispettato il Regolamento- In caso di rischio, non distribuire il prodotto e informare i soggetti coinvolti- Cooperare con autorità di vigilanza |
| Responsabile dei prodotti (art. 16) | - Presente obbligatoriamente se il fabbricante non è nell'UE- Figura stabilita nell’UE, responsabile della conformità e del dialogo con le autorità- Dati identificativi presenti sul prodotto o imballaggio |
| Fornitore di mercati online | - Obblighi specifici in materia di sicurezza (art. 22)- Collaborazione con autorità, OLAF e autorità nazionali- Garantire accessibilità e visibilità delle informazioni sui prodotti online |
| Operatori in vendite a distanza | - I prodotti online si considerano immessi sul mercato UE se destinati agli utenti finali in UE- Devono essere sottoposti a controlli e rispettare tutte le disposizioni applicabili |
| Autorità doganali (ADM) | - Controlli in entrata/uscita basati su rischio (Rapex, TARIC, CDC)- In caso di sospetto pericolo, sospendere lo svincolo e informare l'autorità competente- Possibilità di rilascio con bolletta A20 e vincolo doganale |
| Sistema Safety Gate / Safety Business Gateway | - Piattaforme per la segnalazione e la gestione dei prodotti pericolosi- Safety Gate: per scambio tra Commissione e Stati membri- Safety Business Gateway: per notifica da parte degli operatori economici |
| Sanzioni | - In attesa di normativa nazionale di adeguamento- Fino ad allora, si applicano le sanzioni previste dal Codice del consumo (D.lgs. 206/2005) |

Fino all’adozione delle sanzioni specifiche previste dall’art. 44 del Regolamento (UE) 2023/988, continuano ad applicarsi le **sanzioni previste dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005)**, in particolare quelle relative alla **sicurezza dei prodotti** contenute nel **Titolo I, Parte IV** (articoli 102–113). Ecco un riepilogo delle principali:

**🔹 Violazione degli obblighi di sicurezza generale dei prodotti**

**(Art. 103 D.lgs. 206/2005)**

* Chiunque immette sul mercato un prodotto pericoloso o non conforme all’obbligo generale di sicurezza è soggetto a:
	+ **Sanzione amministrativa pecuniaria** da **€ 3.000 a € 30.000**
	+ Se il fatto è grave o riguarda prodotti pericolosi per bambini, le sanzioni possono essere raddoppiate

**🔹 Violazione degli obblighi di informazione, controllo e collaborazione**

**(Art. 104 D.lgs. 206/2005)**

* Se un operatore economico (fabbricante, importatore, distributore):
	+ Non adotta misure correttive o di ritiro
	+ Non collabora con le autorità
	+ Non fornisce informazioni sui rischi
* È soggetto a:
	+ **Sanzione amministrativa pecuniaria** da **€ 2.000 a € 25.000**

**🔹 Violazione dell’obbligo di notifica dei prodotti pericolosi**

**(Art. 105 D.lgs. 206/2005)**

* Chi non notifica alla competente autorità la presenza di un prodotto pericoloso è soggetto a:
	+ **Sanzione amministrativa pecuniaria** da **€ 3.000 a € 30.000**

**🔹 Mancata conformità a provvedimenti dell'autorità**

**(Art. 106 D.lgs. 206/2005)**

* Il mancato rispetto dei provvedimenti delle autorità pubbliche (es. ritiro, richiamo, sospensione della vendita) comporta:
	+ **Sanzione amministrativa pecuniaria** da **€ 10.000 a € 50.000**
	+ Possibile **sequestro dei beni** e **revoca di autorizzazioni o licenze commerciali**

**🔹 Reati penali**

* In casi gravi, se la violazione provoca danni a persone, si possono configurare anche **reati penali** (es. lesioni colpose, frode in commercio, responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001).